

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3507 del 11/07/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - FRUTTAGEL S.c.p.a. CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA NULLO BALDINI N. 26 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (PUNTO 6.4B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3677 del 08/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno undici LUGLIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **FRUTTAGEL S.c.p.a.** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA NULLO BALDINI N. 26 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (PUNTO 6.4B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **FruttageL S.c.p.a.** avente sede legale in Comune di Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26 (P.IVA 01271980391) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi;
- l'assetto impiantistico autorizzato con tale AIA comprende, tra l'altro, una centrale termica di potenza nominale complessivamente pari a 36,504 MWt, composta da 2 caldaie alimentate a metano denominate Mingazzini 2005 e Mingazzini 2014, entrambe di potenza termica nominale pari a 13,950 MWt e da un nuovo impianto di cogenerazione a fonte convenzionale (composto da due gruppi, ciascuno costituito da 2 motori endotermici alimentati a metano e un generatore di vapore a recupero) di potenza termica nominale complessivamente pari a 8,604 MWt, oggetto di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 115/2008 e dell'art. 16, comma 2, lettera a) della LR n. 26/2004 e smi rilasciata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1643 del 30/05/2016 e smi;
- l'installazione del nuovo impianto di cogenerazione a fonte convenzionale veniva prevista in due fasi distinte e successive. Secondo le previsioni temporali stabilite nella suddetta AU energetica e assunte nell'AIA, resta da realizzare il secondo gruppo di cogenerazione;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1507 del 18/05/2016 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 30/03/2022 (ns. PG/2022/53309), riguardante in particolare:

- ammodernamento della centrale termica per realizzare una configurazione impiantistica maggiormente modulabile rispetto al fabbisogno di energia termica del sito che si articola in produzioni stagionali e continuative nel corso dell'anno, mediante sostituzione dell'esistente caldaia Mingazzini 2005 alimentata a metano afferente al punto di emissione in atmosfera E3, con 4 nuove caldaie Mingazzini alimentate a metano (ciascuna di potenza termica nominale pari a 2,95 MWt) afferenti a 4 nuovi punti di emissione in atmosfera E3-A, E3-B, E3-C, E3-D, risultando una potenza termica nominale della centrale termica nell'assetto impiantistico modificato complessivamente pari a 34,354 MWt;
- ammodernamento del reparto tetra brik mediante la sostituzione dell'obsoleta linea di pastorizzazione "FBR 100 q.li" dedicata al confezionamento succhi, con una nuova unità di trattamento UHT specificatamente dedicata alle bevande vegetali denominata "Reda 9.000" (composta da nuovo pastorizzatore, nuova unità di omogeneizzazione e nuovo tank asettico), corredata da una nuova torre evaporativa ad un unico modulo in aggiunta alle torri evaporative esistenti. È altresì prevista l'integrazione della linea di confezionamento a monte con l'inserimento di una nuova macchina (vassoiatrice) dedicata ai cosiddetti "Grandi Formati", comportando un incremento di produttività massima giornaliera del reparto confezionamento bevande stimato pari a circa +64 t/giorno di prodotti finiti confezionati, rispetto alle attuali 980 t/giorno;

nonchè ulteriori variazioni minori consistenti in:

- ammodernamento del deposito zuccheri, con l'installazione di 2 nuovi silos di capacità pari a 130 m<sup>3</sup> ciascuno (entrambi dotati di filtro a maniche per il contenimento degli sfiati polverulenti), in sostituzione dell'obsoleto silos di capacità pari a 120 m<sup>3</sup> posizionato nell'area esterna adiacente alla centrale termica;
- installazione nel reparto fagiolino/pisello di un sistema di estrazione del vapore in uscita dai cuocitori, composto da 4 cappe e 4 elettroaspiratori, per la conformità igienico-sanitaria dei locali produttivi, la cui emissione in atmosfera non è soggetta ai sensi dell'art. 272, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte V del predetto decreto, in quanto proveniente da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti;
- dichiarazione di 2 ulteriori emissioni in atmosfera convogliate con caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, provenienti da cappe di laboratorio (Cappa madri Laboratorio Pesticidi e Cappa HPLC liquido massa afferenti, rispettivamente, ai punti di emissione denominati E18, E19);

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e s.m.i.* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

#### RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO dell'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato in data 14/03/2022 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, per cui il progetto di "ammodernamento della centrale termica e del reparto Tetra grandi formati" non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi (ns. PG/2022/41676);

#### DATO ATTO che:

- la suddetta comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA costituisce endoprocedimento della procedura di modifica dell'Autorizzazione Unica energetica di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1643 del 30/05/2016 e s.m.i., per cui Fruttigel SCpA presentava in data 25/03/2022 apposita istanza, acquisita agli atti di questa Agenzia con ns. PG/2022/50362, per la sostituzione dell'esistente caldaia Mingazzini 2005 di potenza termica nominale pari a 13,950 MWt con 4 nuove caldaie alimentate a metano di potenza termica nominale complessivamente pari a 11,8 MWt nonché la proroga di ulteriori 3 anni dei termini fissati per la realizzazione del secondo gruppo di cogenerazione (motori n. 3 e n. 4 e relativo generatore di vapore a recupero) e per la relativa messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E16, E17;

- l'avvio del procedimento di modifica dell'AU energetica richiesta coincideva con la data di presentazione della domanda avvenuta il 25/03/2022, come da comunicazione ns. PG/2022/56749 del 05/04/2022;
- nell'ambito della procedura di modifica dell'AU energetica veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per l'aggiornamento dell'AIA, che organizzava i lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in data 06/05/2022 (convocata in modalità telematica con nota ns. PG/2022/56749) da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi sulla base di quanto manifestato da ARPAE-ST di Ravenna con nota PG/2022/74844 del 05/05/2022, richiesti al gestore in data 11/05/2022 (ns. PG/2022/78478) con sospensione dei termini del procedimento;
  - a seguito della presentazione da parte del gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 06/06/2022 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2022/93710), si teneva in data 22/06/2022 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (convocata in modalità telematica con nota ns. PG/2022/95873) che concludeva i lavori approvando, con prescrizioni, le modifiche proposte (come da verbale agli atti di questa Agenzia con ns. PG/2022/105856);
- oltre all'assenso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dell'AUSL della Romagna, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi veniva acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso in data 22/06/2022 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di valutazione tecnica per le matrici emissioni in atmosfera e rumore (ns. PG/2022/102837), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/56643 del 05/04/2022;

PRESO ATTO dell'avvenuta dismissione in data 15/12/2021 della caldaia Mingazzini 2005 oggetto di successivo smantellamento, con conseguente disattivazione del relativo punto di emissione in atmosfera E3, come da comunicazione del gestore acquisita agli atti con ns. PG/2021/194194 del 17/12/2021;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che:

- gli interventi prospettati per l'ammodernamento della centrale termica comportano una diminuzione (-2,15 MWt) della potenza termica nominale complessivamente già autorizzata (36,504 MWt), per cui la connessa attività energetica svolta nel sito, anche nell'assetto impiantistico modificato risulta inferiore al valore della grandezza oggetto della soglia di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi (50 MWt);
- gli interventi prospettati per l'ammodernamento del reparto tetra brick comportano un potenziamento dell'attività principale IPPC di trattamento e trasformazione di prodotti ortofrutticoli svolta nell'installazione che dà luogo ad un incremento (stimato pari a circa +64 tonnellate/giorno di prodotti finiti confezionati) del valore della grandezza oggetto della soglia di cui al punto 6.4.b2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi inferiore sia al valore della soglia stessa (300 tonnellate/giorno), sia al 50% della capacità produttiva massima giornaliera del reparto confezionamento bevande già autorizzata (stimato pari a circa +6,5%);

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n.

58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate, anche recependo il differimento dei termini stabiliti per la realizzazione del secondo gruppo di cogenerazione a fonte convenzionale e per la relativa messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E16, E17 ridefiniti, rispettivamente al 31/05/2025 e al 31/12/2025, nell'ambito della suddetta procedura di modifica dell'AU energetica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2), lettera b) della LR n. 26/2004 e smi, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale viene compreso nella modifica dell'AU energetica citata nelle premesse. L'attuazione degli interventi di modifica riguardanti l'ammodernamento della centrale termica oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale è pertanto subordinata al rilascio del predetto provvedimento di modifica dell'AU energetica, con successiva propria determinazione;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AIA, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni, così come comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi, anche recependo il differimento dei termini stabiliti per la realizzazione del secondo gruppo di cogenerazione a fonte convenzionale e per la relativa messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera E16, E17, come ridefiniti nell'ambito della procedura di modifica dell'AU energetica di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1643 del 30/05/2016 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Fruittage S.c.p.a.** avente sede legale in Comune di Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26 (P.IVA 01271980391) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando la sezione B della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi come segue:

#### **B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE</b>	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 30/03/2022 (ns. PG/2022/53309), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1507 del 18/05/2016 e smi con versamento effettuato in data 29/03/2022 per un importo pari a € 500,00.*

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche, come comunicate dal gestore in data 30/03/2022 (ns. PG/2022/53309):

- ammodernamento della centrale termica mediante sostituzione dell'esistente caldaia Mingazzini 2005 alimentata a metano afferente al punto di emissione in atmosfera E3 (già dismessa in data 15/12/2021 con previsioni di successivo smantellamento), con 4 nuove caldaie Mingazzini alimentate a metano (ciascuna di potenza termica nominale pari a 2,95 MWt) afferenti a 4 nuovi punti di emissione in atmosfera E3-A, E3-B, E3-C, E3-D, risultando una potenza termica nominale della centrale termica nell'assetto impiantistico modificato complessivamente pari a **34,354 MWt**.

In analogia allo stato di fatto, anche per gli spurghi delle nuove caldaie è previsto il convogliamento all'esistente serbatoio di blow-down, per essere raffreddati prima di confluire tramite la rete fognaria mista di stabilimento verso il depuratore aziendale per cui, al fine di destinare allo spandimento agronomico i fanghi di depurazione prodotti dal trattamento sul posto degli effluenti, necessitano specifiche azioni come stabilito nel Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione di cui al paragrafo D1) della presente AIA.

- ammodernamento del reparto tetra brik mediante la sostituzione dell'obsoleta linea di pastorizzazione "FBR 100 q.li" dedicata al confezionamento succhi, con una nuova unità di trattamento UHT specificatamente dedicata alle bevande vegetali denominata "Reda 9.000" (composta da nuovo pastorizzatore, nuova unità di omogeneizzazione e nuovo tank asettico), corredata da una nuova torre evaporativa ad un unico modulo in aggiunta alle torri evaporative esistenti. È altresì prevista l'integrazione della linea di confezionamento a monte con l'inserimento di una nuova macchina (vassoiatrice) dedicata ai cosiddetti "Grandi Formati", risultando nell'assetto impiantistico modificato una produttività massima giornaliera del reparto confezionamento bevande pari a **1.044 t/giorno** di prodotti finiti confezionati;
- ammodernamento del deposito zuccheri, con l'installazione di 2 nuovi sili di capacità pari a 130 m<sup>3</sup> ciascuno (entrambi dotati di filtro a maniche per il contenimento degli sfati polverulenti), in sostituzione dell'obsoleto silos di capacità pari a 120 m<sup>3</sup> posizionato nell'area esterna adiacente alla centrale termica;

Si prende altresì atto dell'installazione nel reparto fagiolino/pisello di un sistema di estrazione del vapore in uscita dai cuocitori, composto da 4 cappe e 4 elettroaspiratori, per la conformità igienico-sanitaria dei locali produttivi;

2.c) Il **Piano di Adeguamento e Miglioramento** dell'installazione riportato nell'AIA è aggiornato integrando il **paragrafo D1)** della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi con le seguenti prescrizioni :

- Entro il 31/12/2022 deve essere attuata la gestione degli spurghi derivanti da tutte le caldaie separata dai reflui convogliati al depuratore aziendale, per cui il gestore è tenuto a presentare entro il 15/09/2022 apposita comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 contenente la soluzione progettuale alternativa individuata.
- Per i medi impianti di combustione afferenti ai punti di emissione E14, E15, E16, E17 è fatto salvo l'adeguamento dei valori limite di emissione in atmosfera secondo le tempistiche e le modalità previste all'art. 273-bis, commi 5), 6), 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.4.2** della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del

18/05/2016 e smi, con quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA;

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo i requisiti di notifica specifici di cui al **paragrafo D2.4** della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi, con i seguenti:

**Requisiti di notifica specifici**

- *Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE – SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le 8 ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.*
- *Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, le date di messa in esercizio delle 4 nuove caldaie Mingazzini afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E3-A, E3-B, E3-C, E3-D**.  
Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date effettive di messa a regime di tali impianti.*
- *Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio del secondo gruppo di cogenerazione della centrale termica, composto da 2 nuovi motori endotermici alimentati a metano afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E16, E17**.  
Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date effettive di messa a regime di tali impianti.*

- 2.f) Le condizioni stabilite in AIA per la matrice **rumore** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.7** della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi, con la seguente:

**Prescrizioni**

...omissis...

7. *In relazione alle modifiche impiantistiche oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, deve essere aggiornato il documento di valutazione dell'impatto acustico a interventi realizzati.*

- 2.g) L'elaborato grafico allegato alla presente determinazione (Allegato 2) aggiorna e sostituisce la planimetria della rete fognaria di stabilimento che costituisce parte integrante dell'AIA;

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi;
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2), lettera b) della LR n. 26/2004 e smi, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale viene compreso nella modifica dell'AU energetica citata nelle premesse. L'attuazione degli interventi di modifica riguardanti l'ammodernamento della centrale termica oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale è pertanto subordinata al rilascio del predetto provvedimento di modifica dell'AU energetica, con successiva propria determinazione;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*(Dott. Ermanno Errani)*

## **ALLEGATO 1**

**D2.4.2 Emissioni Convogliate**

Per le emissioni in atmosfera convogliate derivanti dall'installazione, sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

**Limiti**

I valori limite di emissione di seguito indicati, riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa, si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA (caldaia Mingazzini 2014 di potenzialità 13,95 MWt alimentata a gas metano)**

Portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	18	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1	m <sup>2</sup>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

Polveri	5 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	35 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	50	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) In considerazione del combustibile utilizzato (gas metano), tale valore limite di emissione si intende rispettato.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E3-A – CENTRALE TERMICA (caldaia Mingazzini, di potenzialità 2,95 MWt, alimentata a gas metano) - NUOVO**

Portata massima	3.560	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	120÷130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,2	m <sup>2</sup>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

Polveri	5 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	100	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	35 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) In considerazione del combustibile utilizzato (gas metano), tale valore limite di emissione si intende rispettato.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E3-B – CENTRALE TERMICA (caldaia Mingazzini, di potenzialità 2,95 MWt, alimentata a gas metano) - NUOVO**

Portata massima	3.560	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	120÷130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,2	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	100	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	35 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) In considerazione del combustibile utilizzato (gas metano), tale valore limite di emissione si intende rispettato.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E3-C – CENTRALE TERMICA (caldaia Mingazzini, di potenzialità 2,95 MWt, alimentata a gas metano) - NUOVO**

Portata massima	3.560	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	120÷130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,2	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	100	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	35 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) In considerazione del combustibile utilizzato (gas metano), tale valore limite di emissione si intende rispettato.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E3-D – CENTRALE TERMICA (caldaia Mingazzini, di potenzialità 2,95 MWt, alimentata a gas metano) - NUOVO**

Portata massima	3.560	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	120÷130	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,2	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	100	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	35 (*)	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) In considerazione del combustibile utilizzato (gas metano), tale valore limite di emissione si intende rispettato.

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**PUNTO DI EMISSIONE E14 – COGENERAZIONE (motore di potenzialità 2,151 MWh alimentato a gas metano)**

Portata massima	3.400	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	9	m
Temperatura	normale funzionamento 157	°C
	Bypass GVR 456	
Durata	24	h/g
Sezione	0,13	m <sup>2</sup>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	250	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **5%**.

**PUNTO DI EMISSIONE E15 – COGENERAZIONE (motore di potenzialità 2,151 MWt alimentato a gas metano)**

Portata massima	3.400	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	9	m
Temperatura	normale funzionamento 157	°C
	Bypass GVR 456	
Durata	24	h/g
Sezione	0,13	m <sup>2</sup>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	250	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **3%**.

**PUNTO DI EMISSIONE E16 – COGENERAZIONE (motore di potenzialità 2,151 MWt alimentato a gas metano)**

Portata massima	3.400	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	9	m
Temperatura	normale funzionamento 157	°C
	Bypass GVR 456	
Durata	24	h/g
Sezione	0,13	m <sup>2</sup>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	250	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **3%**.

**PUNTO DI EMISSIONE E17 – COGENERAZIONE (motore di potenzialità 2,151 MWt alimentato a gas metano)**

<i>Portata massima</i>	3.400	Nm <sup>3</sup> /h
<i>Altezza minima (dal suolo)</i>	9	m
<i>Temperatura</i>	normale funzionamento 157	°C
	Bypass GVR 456	
<i>Durata</i>	24	h/g
<i>Sezione</i>	0,13	m <sup>2</sup>

*Concentrazione massima ammessa di inquinanti:*

<i>Polveri</i>	5	mg/Nm <sup>3</sup>
<i>NO<sub>x</sub></i>	250	mg/Nm <sup>3</sup>
<i>CO</i>	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **3%**.

Per le emissioni in atmosfera costituite dagli sfati polverulenti provenienti dal deposito zucchero (composto nell'assetto impiantistico modificato, a seguito dei previsti interventi di ammodernamento, da 2 nuovi silos di capacità pari a 130 m<sup>3</sup> ciascuno, in sostituzione dell'esistente silos di capacità pari a 120 m<sup>3</sup> oggetto di dismissione), non si indicano limiti specifici in considerazione dei sistemi di abbattimento installati (filtri a maniche), salvo gli obblighi di monitoraggio di seguito indicati..

In considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, si prende atto delle emissioni in atmosfera convogliate provenienti dalle seguenti cappe di laboratorio:

- **E4:** cappa laboratorio qualità
- **E5:** cappa 1 laboratorio pesticidi
- **E6:** cappa 2 laboratorio pesticidi
- **E13:** cappa 3 laboratorio pesticidi
- **E18:** cappa madri laboratorio pesticidi
- **E19:** cappa HPLC liquido massa

per cui non si indicano limiti specifici, salvo quanto stabilito nelle successive prescrizioni.

Si prende infine atto di tutte le altre emissioni in atmosfera dichiarate dal gestore, per le quali, trattandosi di ricambi aria ambiente, non si indicano limiti specifici.

**Prescrizioni**

- 1) Ai fini di una corretta combustione con elevato rendimento, il punto di emissione **E1** afferente all'esistente caldaia Mingazzini 2014 deve essere dotato di rilevatore della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio; tali parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.  
Lo stesso medio impianto di combustione deve essere altresì dotato, dove tecnicamente possibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, per cui è fatto salvo l'adeguamento alle nuove disposizioni dell'art. 294 del D.Lgs n. 152/2006 e smi secondo le previsioni normative di cui all'art. 3, comma 1) del D.Lgs n. 102/2020.
- 2) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime delle nuove caldaie Mingazzini afferenti ai punti di emissione **E3-A, E3-B, E3-C, E3-D** non deve avere durata superiore a **1 mese**.
- 3) Per i nuovi punti di emissione **E3-A, E3-B, E3-C, E3-D** deve essere espletata **entro il 31/12/2022** la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa - SAC e ST di Ravenna, **entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime** degli impianti.
- 4) Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, le nuove caldaie Mingazzini afferenti ai punti di emissione **E3-A, E3-B, E3-C, E3-D** devono essere dotate di sistema di controllo della combustione che

consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile con caratteristiche conformi alle disposizioni di cui all'art. 294 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

- 5) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del secondo gruppo di cogenerazione della centrale termica afferente ai punti di emissione **E16, E17** non deve avere durata superiore a **1 mese**.
- 6) Per i nuovi punti di emissione **E16, E17** deve essere espletata **entro il 31/12/2025** la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna, **entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime** degli impianti.
- 7) L'eventuale modifica delle attività di laboratorio svolte in corrispondenza delle cappe afferenti ai punti di emissione in atmosfera **E4, E5, E6, E13, E19** che preveda l'utilizzo di sostanze o miscele contemplate all'art. 272, comma.4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi è da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 8) Vista la presenza di sostanze o miscele contemplate all'art. 272, comma.4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il punto di emissione in atmosfera **E18**, afferente alla "Cappa madri Laboratorio Pesticidi" deve essere dotato di filtro a carboni attivi, da sostituire con frequenza almeno **annuale**.
- 9) Delle operazioni di monitoraggio deve essere mantenuta idonea documentazione e i dati ricavati devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
- 10) I sistemi di monitoraggio di cui al punto 1) devono essere regolarmente calibrati e su di essi va eseguita adeguata manutenzione. Di tali operazioni deve essere mantenuta idonea registrazione su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE e firmato dal responsabile dell'impianto, riportando i dati ottenuti dalle calibrazioni e dalla manutenzione.

## Monitoraggio

Emissione	Parametri	Frequenza	Registrazione
E1 (centrale termica - caldaia Mingazzini 2014) E3-A, E3-B, E3-C, E3-D (centrale termica - nuove caldaie Mingazzini)	Manutenzione su tutte le caldaie	Almeno annuale	Registrazione sul libretto della caldaia, delle manutenzioni effettuate; tale libretto deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
E18 (cappa madri laboratorio pesticidi)	Manutenzione - Sostituzione filtro carboni attivi	Almeno annuale	Registrazione dell'attività di manutenzione.
Deposito zucchero	Manutenzione filtri a maniche	Almeno annuale	Registrazione dell'attività di manutenzione.
E14, E15, E16, E17 (centrale termica - sistema di cogenerazione)	Polveri, NOx, CO	Annuale	Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3.
Sistema di cogenerazione	Manutenzione	Almeno annuale	Registrazione dell'attività di manutenzione.

## **ALLEGATO 2**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**